

Sentenza n. 1457/2014 pubbl. il 04/11/2014

RG n. 2012/2011

Repert. n. 3948/2014 del 04/11/2014

N. R.G. 2012/2011



GIURE.IT

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2012/2011 promossa da:

G. [redacted] G. [redacted], con il patrocinio dell'avv. [redacted]
e dell'avv. [redacted]
[redacted]; elettivamente domiciliato in [redacted]
presso il difensore avv. [redacted]

ATTORE/I

contro

U. [redacted] B. [redacted] S.P.A. [redacted], con il patrocinio dell'avv. [redacted]
[redacted] elettivamente domiciliato in [redacted] presso il
difensore avv. [redacted]
E. [redacted] F. [redacted] S.P.A. [redacted], con il patrocinio dell'avv. [redacted]
[redacted] e dell'avv. [redacted]
[redacted]; elettivamente domiciliato in [redacted] presso il
difensore avv. [redacted]
C. [redacted] S. C. [redacted] P.A. [redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted]
elettivamente domiciliato in [redacted] presso il
difensore avv. [redacted]

CONVENUTO/I

G. [redacted] F. [redacted] D. [redacted] CONTUMACE

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il Sig. G. C. ha convenuto in giudizio la E. F. S.p.a. nonché C. S.p.a. e U. B. S.p.a. chiedendo: - accertarsi la nullità per violazione della normativa dell'usura del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio stipulato con la E. F. quale mandataria di U. S.p.a.; ovvero in via di subordine l'annullabilità dello stesso per dolo negoziale consequenziale a pubblicità ingannevole (a mezzo di volantino rinvenuto a suo dire dall'attore sul parabrezza dell'auto) omessa informativa in violazione dell'art. 123 TUB per omessa indicazione del TAEG (ma solo del TAN) su volantino pubblicitario; e per l'effetto accertarsi l'obbligo di U. e E. finanziaria in solido alla resituzione delle somme trattenute dallo stipendio dell'attore in forza del contratto in tutto o in parte invalido; nonché azione di accertamento negativo dell'obbligo dell'attore di restituire parte del TFR ricevuto da C. s.p.a. in relazione al debito residuo del finanziamento a suo dire illecito.

E. F. ha addotto l'infondatezza delle lagnanze dell'attore chiedendo nel merito il rigetto delle domande, ma ha comunque chiamato in causa a titolo di manleva il mediatore creditizio per proprio conto operante nella stipulazione del finanziamento C. F. p.a. che rimaneva contumace.

U. S.p.a. ha chiesto dichiararsi inammissibili e comunque rigettarsi le domande attoree.

C. ha chiesto nel caso di parziale o totale accoglimento delle domande attoree con conseguente obbligo di corresponsione ulteriore a E. F. di somme in ragione del contratto per cui è causa condannarsi il G. a tenere indenne la C. delle somme eventualmente dovute alle altre parti dalla convenuta.

1. Il Dolo negoziale. Infondatezza.

Occorre preliminarmente esaminare la domanda di accertamento dell'annullabilità del contratto per dolo negoziale.

L'attore ha sostenuto di essere stato indotto a concludere il contratto in oggetto in primo luogo per effetto di una attività decettiva positivamente posta in essere dalle parti convenute attraverso la distribuzione di volantini (v. doc. 1 att.) uno dei quali venne rinvenuto dall'attore e lo spinse a recarsi presso la sede della C. F. in via .

Non può ritenersi che il volantino in questione abbia avuto un effetto di trarre in errore l'attore sul contenuto del contratto di finanziamento poi stipulato presso la G. F.

In primo luogo, non vi è nessuno specifico riferimento al contenuto del contratto poi stipulato in tale volantino dimesso in atti: il volantino in questione riporta un dato generico relativo al contenuto del finanziamento tanto che in esso è evidentemente indicato un tasso base "a partire dall 4%" quanto al solo TAN. Inoltre il nome del soggetto erogatore del credito pubblicizzato è "E. F. società diversa sia da E. F. che da U. s.p.a. e priva di collegamento con queste ultime.

In secondo luogo i testi escussi non hanno saputo collegare lo specifico volantino riportante le pretese messaggi pubblicitari ingannevoli e la decisione di stipulare il contratto in questione.

Il teste C. (amico dell'attore che lo avrebbe accompagnato presso l'agente mediatore finanziario G. F.) ha dichiarato: << **non ricordo il volantino**>> aggiungendo esclusivamente che << l'attore chiese la percentuale degli interessi ed il funzionario rispose che erano interessi normali>>.



Nemmeno il teste G. A. (figlio dell'attore) ha saputo recuperare lo specifico volantino (avente quel contenuto) con il contratto poi stipulato avendo esclusivamente affermato: << mio padre mi mostrò un volantino e mi disse che voleva chiedere un finanziamento alla finanziaria pubblicizzata nello stesso>>. Pertanto dal tenore di tale ultima testimonianza, se letta in correlazione e coordinamento con il contenuto effettivo del volantino doc. 1 att. dovrebbe concludersi che: o il teste si riferisce a un volantino diverso come oggetto della conversazione avuta con il padre (perché la finanziaria indicata nel volantino è diversa da E.); oppure il padre aveva originariamente deciso di chiedere un finanziamento alla E. e poi, recatosi presso l'agente G. F. decise di richiederlo alla E.

In entrambe i casi, non potrebbe essere addebitata a nessuno dei soggetti convenuti una condotta attiva od omissiva a contenuto decettivo incidente sullo specifico contratto concluso con E. (sia pure per il tramite sempre di G. F.).

Nessun profilo di omessa informazione può invece essere addebitato a quest'ultima con riguardo al contratto di finanziamento oggetto di causa (e per essa a fortiori nemmeno ad U. S.p.a. mandataria della E. e tenuta esclusivamente, per i rapporti interni – come da doc. 2

U. (convenzione tra U. e E. F. S.p.a.) – a fornire alla E. la provvista per l'erogazione del credito alle condizioni che la finanziaria poteva autonomamente determinare).

Le condizioni del credito erano compiutamente indicate nel contratto (sottoscritto da entrambe le parti), nelle condizioni generali del medesimo e nel documento di sintesi nonché nel foglio informativo che l'attore ha confessato stragiudizialmente (con dichiarazione sottoscritta dal medesimo: v. doc. 2 att.) di aver ricevuto prima della stipulazione del contratto.

In particolare anche il TAN e il TAEG specifico nonché tutti gli oneri previsti dal contratto erano compiutamente indicati nel documento informativo e nel documento di sintesi. D'altro canto non può ritenersi ingannevole in misura tale da integrare la fattispecie del dolo la informazione data dal mediatore G. F. circa il fatto che gli interessi da applicarsi sarebbero stati "normali": come si evince anche all'esito della CTU (v. *amplius infra*) effettivamente l'ammontare del tasso di interesse se calcolato secondo le indicazioni della Banca di Italia non sarebbe stato usurario (se non considerati gli oneri derivanti dai premi assicurativi imposti): per cui ben poteva l'agente, dichiarare che l'interesse praticato era "normale", dal suo punto di vista, secondo l'*id quod plerumque accidit*, potendo stimarsi verosimile che un mediatore finanziario valutasse ordinario un finanziamento con cessione del quinto rispondente alle istruzioni della Banca d'Italia sul calcolo del tasso soglia usurario e non sentisse quindi doveroso rappresentare l'eccessività dell'interesse.

2. Nullità del contratto: infondatezza.

Non sono fondate le eccezioni di nullità formale del contratto e di nullità per violazione dell'art. 30 TUF quale norma imperativa asseritamente applicabile alla fattispecie.

Quanto alle prime: il contratto di finanziamento risulta sottoscritto da tutte le parti compreso l'attore; questi ha disconosciuto le copie del contratto di finanziamento e dei documenti allegati (documento di sintesi e foglio informativo) dal medesimo sottoscritte solo con la I memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. nonostante tali documenti fossero stati non solo dallo stesso prodotti in copia in allegato all'atto di citazione ma fossero stati anche prodotti dalla stessa convenuta E. <F. insieme alla



comparsa di risposta: dunque dovendo al più il disconoscimento essere effettuato in prima udienza ed essendo quello operato (peraltro genericamente) nella memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. del tutto tardivo.

L'art. 30 TUF non risulta applicabile alla fattispecie in questione essendo evidente e pacifico che il sig. G. [REDACTED] concluse il contratto proprio in una delle sedi del soggetto incaricato da E. [REDACTED] F. [REDACTED] proponente l'investimento di promuovere la stipulazione dei contratti (ossia nella sede del soggetto incaricato del collocamento) e peraltro non essendo inquadrabile la proposta di prestito con cessione di quinto dello stipendio né nella ipotesi di offerta di strumento finanziario (lett. a) dell'art. 30 TUF), né nella ipotesi di servizio di investimento (lett. b) dell'art. 30 TUF).

3. L'usura: parziale fondatezza.

Deve quindi esaminarsi la domanda di accertamento della nullità del contratto per usurarietà degli interessi pattuiti.

La domanda è fondata nella misura e nei termini che si espongono di seguito.

L'art. 644 c.p. e l'art. 1815 c.c. prevedono una tipica nullità virtuale di protezione con conseguenze sanzionatorie a carico del creditore mutuante, determinando la conversione ex lege del mutuo feneratizio in mutuo gratuito. È infatti stabilito che, nel caso siano pattuiti interessi usurari (da intendersi a qualsiasi titolo, anche di interessi moratori), non solo la clausola è nulla, e per l'effetto la violazione della norma imperativa causa quindi una nullità parziale del contratto, ma, a differenza che per i contratti di mutuo stipulati anteriormente alla entrata in vigore della disposizione novellata, "non sono dovuti interessi" né a titolo di interessi corrispettivi eventualmente pattuiti, né a titolo di interessi usurari.

Tale disposizione, come interpretata dalla dottrina e dalla giurisprudenza successiva alla sua entrata in vigore, nella sua specialità supera ed assorbe anche la distinzione di trattamento, quantomeno per il caso della usura presunta di cui al primo comma dell'art. 644 c.p., tra "usura civile" ed "usura penale". Infatti nello stabilire che non sono dovuti interessi a nessun titolo, di fatto equipara la posizione del creditore mutuante che abbia ottenuto, in violazione delle norme imperative antiusura, interessi (corrispettivi e/o moratori) usurari a quella dell'accipiens in mala fede di somme di denaro sine titolo o ricevute in forza di un titolo nullo o annullato. Tale sarebbe peraltro la posizione del creditore mutuante nell'ipotesi di totale nullità del contratto di mutuo per illiceità dell'oggetto o della causa.

In questo modo, quindi viene superata e assorbita ogni questione circa la illiceità della causa o dell'oggetto del contratto per violazione dell'art. 644 c.p., essendo gli effetti della speciale fattispecie di nullità virtuale di cui all'art. 1815 c.c. sovrapponibili a quelli della nullità totale del contratto, quanto alla posizione del creditore; e venendo invece avvantaggiati i debitori per il caso in cui non siano ancora scaduti i termini contrattuali per la restituzione delle somme capitali; infatti, in caso di nullità totale del contratto, il creditore, sia pur di mala fede, potrebbe richiedere immediatamente la restituzione quantomeno del capitale. Viceversa, prevedendo l'art. 1815 c.c. una ipotesi di nullità parziale del contratto con finalità di protezione, il debitore potrà comunque avvantaggiarsi degli eventuali termini stabiliti a suo favore nel contratto e non ancora scaduti, rimanendo il negozio valido, salva la nullità parziale della clausola di interessi.

La norma imperativa di divieto della pattuizione degli interessi usurari, per la compiuta definizione di tale concetto normativo, richiede di essere ricostruita non solo attraverso la lettura delle disposizioni



codicistiche in tema di mutuo appena richiamate, ma appunto per il fatto che l'art. 644 c.p. della legge 108/1996.

L'art. 644 c.p., al secondo comma, fa rinvio alla legge 108/1996 per la definizione del tasso di interesse usurario, nel caso della cosiddetta usura formale o presunta, per poi chiarire, al comma V gli addebiti in concreto pattuiti a carico del mutuatario o del soggetto finanziato che sono rilevanti al fine della determinazione dell'interesse usurario, ricomprendendovi "le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".

L'art. 2 della legge 108/1996 al comma IV stabilisce che "il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà".

A sua volta l'art. 2 comma I della medesima legge dispone che "Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale".

Orbene, il precetto di divieto previsto dall'art. 644 c.p. deve essere ricavato dalla interpretazione letterale logica e sistematica delle appena richiamate disposizioni di legge.

A tal proposito, occorre in primo luogo osservare che l'art. 644 c.p. contiene una definizione del concetto di "tasso di interesse usurario" costituente l'elemento centrale dell'oggetto della condotta vietata (pattuizione o addebito di interesse a tasso usurario) onnicomprensiva, precisata al comma V: il tasso di interesse oggetto della fattispecie penale (e della corrispondente norma imperativa rilevante per il diritto civile e avente come conseguenza sanzionatoria quella prevista dall'art. 1815 comma II c.c.) è costituito dalla somma di interessi in senso tecnico, nonché di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, connesse alla erogazione del credito e dunque in rapporto causale, in senso civilistico, con la concessione del finanziamento o del mutuo, con la sola eccezione di quelle dovute in ragione di norme tributarie di prelievo (si veda infatti l'inciso: "escluse quelle per imposte e tasse").

Dunque, il concetto di tasso di interesse oggetto della condotta tipizzata (dal reato e quindi vietata anche sul piano civilistico) è determinato in modo tassativo da una norma definitoria legale integratrice del precetto.

Il parametro di anti giuridicità della condotta è dato dal superamento da parte del tasso in concreto rilevato (secondo la definizione anzidetta) con un limite soglia che è individuato dalla legge attraverso il rinvio ad un atto normativo secondario, ossia il Decreto Ministeriale che, con cadenza trimestrale individua il tasso effettivo globale medio, per ciascun tipo di operazione (TEGM) e stabilisce quindi il presupposto in base al quale possa dirsi integrata la soglia, definita in via generale e astratta dall'art. 2 comma IV della legge 108/1996 della usurarietà presunta degli interessi ossia il TEGM aumentato della metà.

La Suprema Corte, con decisione condivisibile ha chiarito, dunque, come il provvedimento ministeriale abbia natura di mero atto di specificazione tecnica del precetto di divieto il cui contenuto essenziale è



comunque adeguatamente individuato dalla legge (escludendosi ogni violazione del principio di legalità-riserva di legge, rilevante in materia di definizione di fattispecie di reato: v. Corte Costituzionale, n. 26 del 1966, Corte Costituzionale n. 61 del 1968, Corte Costituzionale n. 61 del 1969, Corte Costituzionale n. 113 del 1972, essendo affidato al Ministero del Tesoro solo il limitato ruolo di "fotografare", secondo rigorosi criteri tecnici, l'andamento dei tassi finanziari (così anche Cass. pen., Sez. 2 n. 12028 del 29/2/2010; e Sez. 2, n. 28743 del 14/05/2010; Sez. 2, n. 46669 del 23/11/2011). Peraltro la responsabilità penale (ma non la usurarietà rilevante ai fini della sanzione di nullità virtuale per violazione di norma imperativa in sede civile) può essere esclusa in presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti e per l'essersi i responsabili attenuti alle indicazioni di un organo di mediazione interpretativa autorevole quali possono qualificarsi le istruzioni di fonte pubblica per la determinazione del TEG date dalla Banca di Italia, potendo sussistere l'error juris scusabile ai sensi dell'art. 5 c.p. come interpolato dalla sentenza Corte Cost. 364/1988 (cfr. Cass. pen., Sez. 2, n. 46669 del 23/11/2011, cit.).

Infatti, ha statuito che: "In tema di usura è manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto dell'art. 644 c.p., comma 3 e L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2 per contrasto con l'art. 25 Cost., sotto il profilo che le predette norme, nel rimettere la determinazione del "tasso soglia", oltre il quale si configura uno degli elementi oggettivi del delitto di usura, ad organi amministrativi, determinerebbero una violazione del principio della riserva di legge in materia penale" (Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 20148 del 18/03/2003 Ud. Rv. 226037) Non v'è dubbio che la legge abbia determinato con grande chiarezza il percorso che l'autorità amministrativa deve compiere per "fotografare" l'andamento dei tassi finanziari.

La norma penale è dunque parzialmente in bianco ma la tecnica di rinvio allo strumento tecnico risulta pienamente legittima in ragione della specificità della materia e della natura estremamente specialistica delle rilevazioni periodiche da effettuare.

Il particolare rilievo che ricopre il procedimento amministrativo e le rilevazioni del Ministero circa i tassi medi praticati e l'inquadramento delle categorie di operazioni, nonché l'inserimento nel computo della misura media di costi e altre voci di oneri contrattuali nella definizione del tasso medio praticato (e quindi del tasso soglia) ha comportato l'insorgere di contrasti interpretativi nelle ipotesi in cui taluni costi, corrispettivi del credito o spese, seppure ad una interpretazione letterale e sistematica dell'art. 644 comma IV c.p. parrebbero doversi ricomprendere nel calcolo del concreto tasso di interesse pattuito non risultino presi in considerazione nell'ambito del procedimento amministrativo a monte della emanazione del Decreto Ministeriale di rilevazione dei tassi medi.

In particolare, si confrontano varie tesi. Prima di esaminarle, occorre sgombrare il campo da possibili equivoci circa la traslabilità degli esiti interpretativi dai casi presi in considerazione dalla topica sottesa alla esplicitazione di tali alternative ermeneutiche alla fattispecie concreta: le varie impostazioni che si esamineranno sono da analizzarsi, in primo luogo, con riferimento alle modalità con cui ricostruiscono la struttura normativa della fattispecie (penale e civile) della pattuizione di interessi usurari con riguardo, in particolare, ai rapporti tra fonte legale e fonte regolamentare nella definizione del concetto di tasso di interesse, da un lato, e di percentuale soglia di usurarietà, dall'altro. Le peculiarità del caso singolo o della classe di casi, correlate alla tipologia di componenti aggregate dell'interesse usurario sono da valutarsi a prescindere dalla soluzione adottata circa la struttura normativa della fattispecie e saranno analizzate più innanzi, con esclusivo riferimento alla ipotesi concreta sottoposta a giudizio, ma



alla stregua della soluzione ermeneutica che parrà più opportuna in ordine alla portata integrativa del Decreto Ministeriale e alle conseguenze della stessa sulla fattispecie di cui all'art. 644 c.p.

Può quindi passarsi allo scrutinio delle divergenti soluzioni proposte in dottrina e giurisprudenza (di legittimità e di merito).

Secondo una prima impostazione, l'art. 644 comma III c.p. nella parte in cui definisce gli interessi, i costi, corrispettivi del credito e spese, nonostante la dizione letterale ipoteticamente onnicomprensiva dovrebbe interpretarsi in modo coordinato con l'art. 2 comma 1 legge 108/1996 il quale rinvia alla normazione secondaria la definizione del tasso soglia: sicché sarebbero, per ciascun trimestre, rilevanti anche ai fini della applicazione della norma di cui all'art. 644 comma IV c.p. solo quelle componenti dell'interesse usurario definite da tale norma che siano state considerate nelle rilevazioni del TEGM: l'art. 644 comma IV c.p. andrebbe interpretato sulla scorta delle istruzioni per la rilevazione del TEGM fornite dalla Banca di Italia. Lo imporrebbero, secondo tale tesi, esigenze di rispetto del principio di determinatezza della fattispecie e di necessaria offensività, nonché il principio di irretroattività delle leggi penali che vieta una ricostruzione a posteriori di una interpretazione in malam partem del tessuto normativo di definizione del tipo criminoso.

La tesi non è condivisibile: vi si oppongono ragioni di ermeneutica letterale e di tecnica di strutturazione del tipo penale nonché assiologiche, connesse alla compatibilità della struttura della fattispecie con i principio di riserva di legge con riguardo al ruolo (limitato attribuibile alla fonte secondaria).

Sotto il primo profilo, la definizione del concetto di "interesse usurario" contenuta nel comma IV dell'art. 644 c.p. è espressa con lessico privo di riferimenti normativi esterni, che non autorizza interpretazioni degli elementi in essa richiamati (spese, commissioni, remunerazioni del credito) debitorie di fonti extrapenali. Assumere che, nella interpretazione della norma in questione, siano vincolanti per il Giudice (civile o penale) le istruzioni della Banca di Italia anche ove, in modo indebito (rispetto ad una libera ermeneutica della disposizione demandata solo in ultima analisi alla discrezionalità giurisdizionale in quanto attributo dello ius dicere) restringano il campo delle componenti di computo del tasso concretamente applicato, significherebbe disapplicare la legge a fronte di un regolamento (il Decreto Ministeriale).

Sul piano strutturale poi si è già evidenziato, e va ribadito, come la norma di cui all'art. 2 comma 1 legge 108/1996 si limiti a definire attraverso un circoscritto rinvio "in bianco" a fonte sublegislativa la sola soglia percentuale della usurarietà dell'interesse e non già il concetto di tasso di interesse ai sensi della disciplina antiusura che trova pieno e completo quadro definitorio nel solo articolo 644 c.p.

Peraltro, il richiamo del medesimo elenco, sia nel comma IV dell'art. 644 c.p. che nel comma I dell'art. 2 legge 108/1996, pur nella equivalenza lessicale, assume diversa prospettiva funzionale: nel primo caso l'elenco in questione definisce il criterio di sussunzione del tasso in concreto praticato nella fattispecie precettiva di divieto; nel secondo caso riveste il ruolo parametro di legittimità della attività amministrativa di rilevazione dei tassi di interesse medi, delimitando i poteri attribuiti alla autorità amministrative e dettando le direttive cui attenersi nell'esercizio della discrezionalità tecnica alla medesima demandata.

Sotto il secondo profilo, va poi osservato, come aderendo alla tesi qui avversata, si opererebbe una conversione interpretativa della fattispecie penale di usura presunta da norma solo parzialmente in bianco a norma totalmente in bianco, posto che la fonte secondaria non definirebbe solo l'aspetto tecnico della soglia variabile di trimestre in trimestre, ma altresì lo stesso oggetto della condotta: la



norma di cui all'art. 644 c.p. suonerebbe infatti così: sono superati gli interessi definiti di base alle componenti di remunerazione del credito prese in considerazione dal Ministero del Tesoro per la rilevazione del TEGM che superano la soglia definita per ciascuna tipologia di operazioni dal medesimo Ministero in proprio atto normativo secondario.

Si attiene a ricostruzione interpretativa coerente con la struttura della fattispecie criminosa in oggetto, invece, la tesi ermeneutica sposata da diversi giudici di merito e condivisa, altresì, da arresti della Cassazione civile più risalenti (in materia di rilievo degli interessi moratori nel calcolo dell'interesse usurario) e più recenti della Cassazione penale (in materia di rilievo delle Commissioni di Massimo Scoperto).

Quanto alle prime, basti ricordare quanto osservato dal Supremo Collegio nella sentenza Sez. 1, n. 5286 del 22/04/2000, che icasticamente ha affermato: "la legge n. 108 del 1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione dell'art. 1, 3^a comma, ha valore assoluto in tal senso) e che nel sistema era già presente un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione, come emerge anche dell'art. 1224, 1^a comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che "se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura".

Quanto alle seconde, basti osservare come la Cassazione penale (cfr. Cass. pen., Sez. 2, n. 12028 del 19/02/2010; Sez. 2, n. 28743 del 14/05/2010) abbia stabilito che "nella determinazione del tasso di interesse, ai fini di verificare se sia stato posto in essere il delitto di usura, occorre tener conto, ove il rapporto finanziario rilevante sia con un istituto di credito, di tutti gli oneri imposti all'utente in connessione con l'utilizzazione del credito, e quindi anche della "commissione di massimo scoperto", che è costo indiscutibilmente legato all'erogazione del credito" a prescindere dal fatto che essa fosse stata considerata dalla Banca di Italia nelle proprie istruzioni (al punto C5 delle istruzioni, almeno fino al 2011) per la rilevazione del TEG e fosse quindi valutata dal Ministero nella rilevazione del TEGM, in quanto rilevata separatamente, espressa in termini percentuali.

Tale tesi, infatti, per un verso afferma la autonomia della fattispecie di cui all'art. 644 comma IV c.p. rispetto alle fonti amministrative, così da consentire al Giudice di ricomprendere nel calcolo del tasso di interesse commissioni, remunerazioni del credito e spese che siano corrispettive rispetto allo stesso a prescindere dal rilievo che abbiano avuto nella definizione del TEGM ad opera della autorità amministrativa.

Per altro verso, va riconosciuto (ed è implicito nel percorso decisionale degli arresti citati e altresì esplicitato da Cass. pen., Sez. 5, n. 8353 del 16/01/2013) come la natura prescrittiva delle rilevazioni sia limitata alla sola definizione del TEGM e, quindi, della soglia di usurarietà per ciascuna operazione e per ciascun periodo, senza che rivestano qualifica di normatività i presupposti della attività di rilevazione o le direttive della Banca di Italia seguite dagli intermediari e dalle Banche per le segnalazioni dei tassi riscontrati e presupposto della emanazione dell'atto normativo secondario consacrato nel trimestrale Decreto Ministeriale.

La impostazione, in gran parte per le ragioni dette persuasiva, non convince nella misura in cui lascia in ombra il ruolo dell'art. 2 comma I legge 108/1996 rispetto alla attività di rilevazione demandata agli organi amministrativi.

Il periodico Decreto Ministeriale, infatti, esercita un potere di normazione secondaria, nella definizione del TEGM e quindi del tasso-soglia, supportato da una attività induttiva connotata da margini di discrezionalità tecnica legalmente predefiniti e guidati dalla disposizione da ultimo richiamata.



L'attività in questione consiste infatti in una operazione di acquisizione di una proposizione "deontica" relativa al tasso medio rilevabile per ciascuna tipologia di operazioni in una proposizione "deontica" di portata generale e astratta relativa al tasso-soglia.

La prima infatti si limita, sulla scorta delle rilevazioni tecniche, ad affermare che nel dato trimestre i tassi praticati (comprensivi di certe componenti) sono stati di un certo livello esprimibile in cifra percentuale: il TEGM.

La seconda definisce, sulla scorta di una mera operazione matematica che tale TEGM aumentato del 1,7 % deve essere considerato tasso-soglia di tipo usurario.

Nella effettuazione della rilevazione finalizzata alla dichiarazione della media dei tassi praticati il Ministero deve procedere attraverso una tecnica economico-finanziaria corretta, ma è tenuto anche ad interpretare l'art. 2 comma I della legge 108/1996 per definire le componenti che devono rientrare nel computo del TEGM.

Deve quindi potersi predicare un controllo della autorità sulla legittimità dell'atto normativo che ne scaturisce, incentrato sulla verifica della corretta interpretazione, ad opera della autorità amministrativa del disposto legale attributivo del potere e dei limiti di correttezza logica delle rilevazioni tecniche e del loro substrato applicativo.

In specie, ove il Decreto Ministeriale, nelle proprie rilevazioni, non abbia considerato certi costi, che invece avrebbe dovuto tenere in conto ai sensi dell'art. 2 comma I legge 108/1996, non può negarsi l'esistenza del potere di disapplicazione dell'atto di normazione secondaria ai sensi dell'art. 4 e 5 dell'allegato E legge 2248/1865: al giudice penale in ogni caso d'ufficio, e al giudice civile - pur sempre d'ufficio - , ma previa deduzione dei motivi di illegittimità dell'atto ad opera della parte che ne abbia interesse.

Tale ultima impostazione, intermedia, è stata invero perseguita da accorta giurisprudenza di merito, sia pure con divergenti esiti quanto a portata e conseguenze dell'esercizio del potere disapplicativo.

Invero, secondo alcuni giudici di primo grado, la omessa considerazione di commissioni correlate al credito da rapporto di corrispettività (come le commissioni di massimo scoperto) ovvero di spese che dovrebbero essere rilevate dal Decreto Ministeriale si tradurrebbe in una causa tout court di illegittimità dello stesso, che dovrebbe essere disapplicato con la conseguente insussistenza di tasso soglia applicabile in relazione al caso concreto e, quindi, non configurabilità della fattispecie usuraria (cfr. Trib. Lecce, gip, 6 marzo 2008, n. 158, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2009, 1550).

Secondo altri, invece, occorrerebbe procedere ad una disapplicazione selettiva del Decreto Ministeriale nella parte in cui ha erroneamente omissso di considerare costi o corrispettivi del credito che avrebbero ex lege dovuto rientrare nel calcolo del TEGM per il periodo considerato, non essendo quindi preclusa, attraverso l'emendamento di tali vizi di legittimità, da parte del giudice, la ristrutturazione di un tasso soglia comunque in via autonoma sulla scorta delle rilevazioni già effettuate e contenute nelle tabelle ministeriali (cfr. Tribunale Palmi, 29 ottobre 2004, in banche dati redazione Giuffrè; Tribunale di Trani, gip, 26 settembre 2007, inedita; Tribunale Palmi 8 novembre 2007, n. 1732, in Guida al diritto, 2008, 79 ss.; Tribunale Forlì, gip, 9 settembre 2006; Tribunale Ascoli, gip, 6 marzo 2008).

Ritiene questo Tribunale che, ferma restando la interpretazione coerente con la struttura della norma di cui all'art. 644 comma IV c.p. quanto alla valutazione in concreto dell'interesse usurario nel caso sottoposto a scrutinio, non sia in astratto da precludersi la eventuale disapplicazione del Decreto Ministeriale che sia frutto di procedimento viziato da violazione dell'art. 2 comma I legge 108/1996 o di illogicità nell'esplicazione della discrezionalità tecnica sottesa alle rilevazioni statistiche del TEGM,



solo entro questo limitato campo trovando spazio le conseguenze, sugli costi delle valutazioni giurisdizionali, del procedimento amministrativo descritto dalla norma da ultimo richiamata.

Ciò premesso dal punto di vista generale occorre, nel caso di specie, valutare, alla stregua della fattispecie di cui all'art. 644 c.p., quale fosse il tasso di interesse (determinato secondo i criteri sopra richiamati anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità penale) e confrontarlo con il tasso soglia fissato per il trimestre di riferimento, salva eventuale verifica, sussistendone i presupposti, della legittimità del medesimo atto di normazione secondaria.

Orbene, va in primo luogo chiarito come nella computazione del tasso di interesse rilevante ai fini dell'art. 644 c.p. debbano essere ricomprese anche le spese a qualsiasi titolo poste a carico del cliente debitore.

I costi assicurativi, anche se relativi a assicurazione imposta per legge, costituiscono un costo e una spesa il cliente deve, comunque, sopportare per ottenere l'erogazione del credito. La obbligatorietà ex lege della previsione della assicurazione ai sensi dell'art. 54 legge 180/1955 relativa ai prestiti verso cessione del quinto dello stipendio, pur comportando una necessaria integrazione del rapporto contrattuale non muta la natura di obbligo privatistico, avente natura di costo della erogazione del credito, del premio pagato all'assicuratore.

Dunque, anche le spese assicurative, sia quelle per assicurazione obbligatoria che facoltative, devono rientrare nel calcolo del concreto tasso di interesse praticato.

Sicché risolto come sopra, in punto di diritto, ed in senso positivo, il problema della comprensività o meno della nozione di "spesa" anche avuto riguardo a tali costi, il tasso di interesse in concreto praticato risulta essere pari al 18,08 %, siccome calcolato dal CTU (v. pag. 8 Relazione), dovendo ritenersi per quanto sopra applicabile il secondo modello di computo elaborato alternativamente dall'ausiliario tecnico, che appunto considera anche tali importi.

Il trimestre di riferimento, per la definizione del tasso soglia, tenuto conto della data di stipulazione del contratto, si colloca tra il luglio e il settembre del 2008. Nel Decreto Ministeriale 19 dicembre 2006 relativo al primo trimestre del 2007 in cui sono stati individuati i TEGM rilevati per il trimestre immediatamente precedente da valutarsi nella definizione del tasso soglia era indicato un tasso effettivo globale medio per le operazioni "PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO" di importo superiore a € 5.000,00 pari al 10,93 %: con la conseguenza che il tasso di usura per tali operazioni va determinato, per il periodo considerato, in misura pari al 16,07%.

Aderendo alla impostazione fatta propria dalla Suprema Corte in sede penale e civile, nel caso di specie, dovrebbe dirsi sicuramente integrata la fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 644 c.p.

Anche aderendo alla impostazione intermedia qui ritenuta più condivisibile, peraltro, dovrebbe, avuto riguardo ai caratteri della ipotesi concreta, pervenirsi alla medesima soluzione.

Infatti nessuna delle parti ha dedotto la illegittimità dell'atto normativo illegittimo che va applicato per individuare la componente normativa della fattispecie relativa alla percentuale della soglia di usurarietà del 16,07%, ossia del D.M. 19 dicembre 2006, né sono state specificati o dedotti eventuali motivi di illegittimità dello stesso per violazione dell'art. 2 comma I della legge 108/1996.

Di tale norma non può quindi farsi alcuna disapplicazione difettandone i presupposti processuali, in quanto in una controversia tra privati il potere del giudice ordinario di accertare "incidenter tantum" l'illegittimità di un atto amministrativo, onde disapplicarlo ai sensi degli artt. 4 e 5 legge 2248 del 1865 all. E, è subordinata alla allegazione della illegittimità e alla indicazione specifica dei motivi del vizio dedotto, tanto che "la genericità della censura la rende inammissibile" (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n.

4274 del 15/05/1997; Sez. 1, n. 5117 del 03/04/2003; e già Cass. Sez. 3, sentenza n. 3948/2014 del 04/11/2014 (27/10/1966 e Sez. 2, n. 5144 del 12/06/1987): nel caso di specie, peraltro, alcuna censura di illegittimità del citato Decreto Ministeriale è stata dedotta da alcuna delle parti.

Sicché deve ribadirsi il confronto fra il tasso effettivo globale concreto applicato (pari al rilevato 18,08 %) e il tasso soglia per le operazioni similari individuato dal predetto decreto nella misura (non disapplicabile) del 16,07 %.

Peraltro, anche a voler esaminare, sul piano sostanziale, l'unica ipotesi astrattamente postulabile, con riguardo alla concreta fattispecie sub iudice, di possibile illegittimità del Decreto, esso supererebbe tale vaglio. Infatti potrebbe postularsi, al più, la omessa valutazione dei costi assicurativi nei tassi medi segnalati dalle Banche e dagli altri intermediari.

Orbene, di una tale violazione di legge, che riverbererebbe i propri effetti negativi e vizianti sull'esercizio della discrezionalità tecnica ministeriale di definizione del TEGM per il periodo in esame, non vi è traccia nel corpo delle premesse del provvedimento amministrativo-normativo in oggetto.

Nel preambolo dell'atto si dà atto, bensì, di aver preso visione della "rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al 1° gennaio 2007 - 31 marzo 2007" e di aver "avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari".

Nondimeno, in tali istruzioni, per il periodo transitorio antecedente al 2009, che qui interessa (si vedano le istruzioni allegate alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. attorea), si suggerisce alle banche di non computare i costi di assicurazioni imposte per legge nel calcolo concreto del TEG ma si sollecitano e le medesime e gli intermediari finanziari a tener pur sempre conto di tali spese se poste a carico del cliente nelle "segnalazioni" dei tassi applicati. Ne consegue che non vi è ragione di ritenere che le segnalazioni delle Banche e degli altri intermediari prese in considerazione per il calcolo del TEGM dal Ministero (a quanto consta dal D.M. medesimo) non abbiano calcolato tali costi. Si è già visto come, peraltro, le istruzioni per il calcolo concreto del TEG siano non vincolanti per il giudice civile o penale nella valutazione dell'importo concretamente applicato come tasso debitorio.

Inconferente infine sarebbe il richiamo di Cass., Sez. 1, Sentenza n. 602 del 2013 rispetto al caso che ci occupa: tale arresto ha analizzato fattispecie tutt'affatto diversa, relativa ad ipotesi di contratto stipulato anteriormente alla entrata in vigore della modifica dell'art. 1815 c.c. e dell'art. 644 c.p. operate dalla legge 108/1996, per concluderne, condivisibilmente per la inapplicabilità della disciplina sanzionatoria civile di cui al novellato comma 2 dell'art. 1815 c.c., che preclude la applicazione di qualsiasi interesse, nel caso di interessi usurari, per non essere prevista alcuna retroattività di tale norma; e proprio in ragione di tale non retroattività della legge ha avuto necessità di procedere a sostituire il tasso convenzionale pattuito con quello soglia, ai sensi dell'art. 1419 c.c., dovendo fare applicazione dei principi generali in tema di nullità parziale del contratto con sostituzione della norma violata con quella imperativa di legge.

La fattispecie che ci occupa è invece del tutto diversa: essa riguarda contratto stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 108/1996 e occorre scervere, come si è fatto, se il tasso in concreto accertato come globalmente applicato, ai sensi della nozione di cui all'art. 644 comma 3 c.p. sia superiore a quello soglia fissato dall'art. 2 comma 4 come integrato e attuato dal D.M. 23 giugno 2008 cit., per il trimestre di riferimento (luglio-settembre 2008).



Deve dunque prendersi a riferimento per il calcolo del tasso effettivamente praticato, da porsi a confronto con il tasso soglia il secondo metodo di calcolo proposto dal CTU che ricomprende anche tali oneri e spese anche onde determinare l'effettivo importo dovuto a titolo di debito residuo dall'attore.

È in ogni caso acclarata la illegittimità degli interessi addebitati dovendosi accogliere quindi la domanda di dichiarazione della nullità parziale del contratto limitatamente alla pattuizione degli interessi e degli altri oneri complessivamente superiori al lecito.

Quindi il debito residuo deve essere limitato alla sola sorte capitale erogata e non ancora restituita anche tenuto conto delle somme illegittimamente trattenute per oneri e spese assimilabili agli interessi usurari (oltre che agli interessi a qualunque titolo imposti) addebitate al mutuatario.

Ne consegue che è da richiamarsi in proposito il prospetto elaborato dal CTU a pag. 10 con calcoli condivisibili e corretti, da cui si evince un debito residuo in sola linea capitale pari ad € 4912,81.

Accertata e dichiarata la nullità parziale del contratto per violazione dell'art. 1815 c.c. in relazione agli artt. 644 c.p. e 2 legge 108/1996, deve anche acclararsi la sussistenza di un debito residuo del G. [redacted] nei confronti di E. [redacted] F. [redacted] S.p.a. pari ad € 4912,81.

4. Le domande di restituzione e le altre domande tra le parti.

Sussistendo un debito residuo la domanda attorea di restituzione delle somme illegittimamente trattenute nei confronti di tutte le parti deve essere respinta.

Deve anzi accertarsi il diritto di C. [redacted] di trattenere una ulteriore somma pari ad € 4912,81 dal TFR dell'attore somma da corrispondersi alla E. [redacted] F. [redacted] a titolo di restituzione del capitale mutuato.

È superflua l'analisi delle ulteriori domande proposte dalle convenute anche a titolo di manleva le une nei confronti delle altre, assorbite dal rigetto delle domande di condanna attoree.

5. Le spese.

Nei rapporti tra parte attrice e le convenute E. [redacted] e U. [redacted] nonché la terza chiamata contumace sussistendo quindi una soccombenza reciproca sussistono giuste ragioni per la compensazione integrale delle spese (vista la fondatezza della domanda di accertamento della usurarietà degli interessi ma l'infondatezza di tutte le altre domande di accertamento e di condanna proposte dall'attore).

Nei rapporti tra E. [redacted] F. [redacted] e U. [redacted] s.p.a. tenuto conto dell'obbligo contrattuale imposto alla prima dalla seconda di mantenere il tasso di interesse praticato ai clienti in misura inferiore a quello imposto dalle soglie imperative di usurarietà (addirittura inferiore dell'1%) in virtù del principio di soccombenza virtuale (posto che effettivamente E. [redacted] in ragione di tale violazione/inadempimento agli obblighi del contratto di mandato, conclamata all'esito della CTU sarebbe stata soccombente nei confronti della domanda di manleva di parte attrice) è tenuta a rifondere a U. [redacted] le spese da quest'ultima sostenute, nei limiti di ¼ (dovendo il residuo delle spese, liquidate integralmente come da dispositivo intendersi sostenuto per la difesa nei confronti delle altre parti per cui vi è compensazione come sopra).

Nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta C. [redacted] devono parimenti compensarsi le spese in ragione della parziale infondatezza della domanda di accertamento negativo del credito e dunque in ragione della soccombenza reciproca tra l'attore e tale parte convenuta.



Le spese di CTU invece tenuto conto dell'accertamento positivo per la usura dei tassi di interessi vanno poste a carico della parte convenuta Ellenica Finanziaria che ha applicato interessi accertati superiori al tasso soglia.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Accertata e dichiarata la nullità parziale del contratto per violazione dell'art. 1815 c.c. in relazione agli artt. 644 c.p. e 2 legge 108/1996, accerta la sussistenza di un debito residuo - a titolo di rimborso del capitale finanziato - del sig. G. [REDACTED] nei confronti di E. [REDACTED] F. [REDACTED] S.p.a. pari ad € 4912,81 e per l'effetto,
2. Rigetta parzialmente la domanda di accertamento negativo proposta nei confronti di C. [REDACTED] S.C., accertando il diritto di C. [REDACTED] di trattenere una ulteriore somma pari ad € 4912,81 dal TFR dell'attore;
3. Rigetta le domande di ripetizione di indebito proposte dall'attore nei confronti delle altre parti convenute.
4. Compensa integralmente le spese tra parte attrice e le altre parti in causa;
5. Dichiara tenuta e condanna parte convenuta E. [REDACTED] F. [REDACTED] s.p.a. a rifondere a U. [REDACTED] S.p.a., nella misura di ¼, le spese di lite che, per l'intero, si liquidano in € 8.342,10 (compreso 15% spese generali) per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
6. Pone definitivamente a carico di E. [REDACTED] F. [REDACTED] S.p.a. le spese di CTU come liquidate in separato decreto.

Così deciso in Reggio Emilia, il 3 novembre 2014

Il Giudice
dott. Luca Ramponi

